



Contenuti

Collaborazioni

Cosa cambia nel 2016 - p.1

Stabilizzazione delle collaborazioni - p.2

Auguri - p.3

Collaborazioni

COSA CAMBIA NEL 2016

Riprendiamo la nostra informativa 5-2015 per tornare sul tema delle **collaborazioni, con o senza partita IVA**, in considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 81/2015 in vigore dal 25 giugno 2015.

Vogliamo in particolare farvi ancora presente che, sempre a norma del citato decreto legislativo, dal 1° gennaio 2016 **si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato** a tutti quei rapporti di collaborazione (anche con partita IVA) che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, **le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (l'accento viene posto quindi sul requisito dell'etero-organizzazione della prestazione).**

L'utilizzo del verbo "applicare" significa che, rispetto alle collaborazioni che presentino caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato, non c'è alcuna presunzione relativa da verificare, ma a esse **trova integrale applicazione la normativa tipica di tale tipologia di rapporto, con tutti gli istituti normativi, retributivi e contributivi che da essa discendono.**

La discriminante sarà quindi la sussistenza di modalità esecutive della prestazione **organizzate dal committente**, anche per quel che concerne la tempistica ed il luogo di lavoro. Ciò significa che, in caso di vertenze o verifiche ispettive, se verrà riscontrata, dal giudice o dall'ispettore, la sussistenza del requisito della etero organizzazione, al rapporto verificato si applicheranno i



minimi salariali, le mensilità aggiuntive, il TFR e i contributi inps da dipendente.

Le **UNICHE forme di collaborazione escluse** dal rischio di riqualificazione sono:

- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;



STABILIZZAZIONE delle COLLABORAZIONI

Sempre ricollegandoci alla nostra precedente circolare, Vi rammentiamo che, a far data dal 1° gennaio 2016, i soggetti che assumano a tempo indeterminato collaboratori e titolari di partita IVA, con i quali abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo “a rischio”, possono godere del beneficio dell'**estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto**, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di ispezione precedenti alla data di assunzione.

Ciò è possibile al ricorrere delle seguenti due condizioni:

- 1) i lavoratori interessati alle assunzioni devono sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette o avanti alle commissioni di certificazione;
- 2) nei dodici mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non devono recedere dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Premesso che a oggi non vi è stato alcun chiarimento ministeriale sul tema in



Telefono: [02 49756813](tel:0249756813)

Email: info@laboralia.it

oggetto, se Vi trovate a gestire dei rapporti di collaborazione che rientrano nelle ipotesi di cui sopra Vi consigliamo vivamente di valutare l'ipotesi di procedere alla stabilizzazione di tali rapporti.

In caso di stabilizzazione e di conseguente assunzione a tempo indeterminato, salvo variazioni dell'ultima ora, **si potrà fruire dell'esonero contributivo**, ma nella misura ridotta prevista dal 2016, ovvero uno **sgravio del 40% dei contributi** (nel 2015 è il 100%) dovuti **nel limite massimo di 3250 euro annui** (8060 nel 2015) e **per un biennio** (un triennio nel 2015)

Lo Studio è a Vostra completa disposizione per assistervi nella gestione della procedura di stabilizzazione.

AUGURI

Cogliamo l'occasione per augurarvi un felice Natale e un 2016 ricco di cose belle e soddisfazioni.

